m_lps.41.REGISTRO UFFICIALE.U.0000683.25-01-2021

arlpa/AOO_1/PROT/26/01/2021/0002798

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Alle Regioni e Province autonome
di cui all'allegato elenco

Oggetto: *Iscrizioni elenchi di cui all'art. 8 della legge 68 del 1999 dei care leavers ai sensi dell'art. 67 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77. Istruzioni operative.*

La nuova disposizione normativa

La legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione con modifiche del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio), con l'introduzione dell'articolo 67-bis, ha individuato una nuova categoria di riservatari *ex* art. 18, comma 2, della legge 68 del 1999, considerata meritevole di tutela sotto il profilo del collocamento al lavoro.

La disposizione in parola recita: <<*La quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è attribuita anche in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori della famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria*>>.

Pertanto, il legislatore, pur lasciando inalterata la quota di riserva di cui all'art. 18, comma 2, della legge 68 del 1999 - che è pari ad un punto percentuale per chi occupa più di 150 dipendenti (ovvero ad una unità per i datori di lavoro che occupano da 51 a 150 dipendenti) - ha ampliato la platea dei soggetti beneficiari del collocamento ai sensi del medesimo art. 18, includendo anche la categoria dei cosiddetti "*care leavers*".

La figura del *care leaver*

La figura del *care leaver* riceve un primo riconoscimento giuridico nel nostro ordinamento con l'adozione dell'articolo 1, comma 250, della legge n. 205 del 2017, che prevede: "*Al fine di prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale di coloro che, al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, nell'ambito della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, è riservato, in via sperimentale, un ammontare di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per interventi, da effettuare anche in un numero limitato di ambiti territoriali, volti a permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia garantendo la continuità dell'assistenza nei confronti degli interessati, sino al compimento del ventunesimo anno d'età*".

Comune di Lesina - prot. arrivo n. 0019392 del 27-10-2026 - Categ. 7 - Classe 15

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale

Divisione V
Via Fornovo 8 - 00192 Roma
Tel. 06/46834326/4338

dginclusione.divisione5@pec.lavoro.gov.it
dginclusioneDiv5@lavoro.gov.it
www.lavoro.gov.it

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Al fine di proseguire nella sperimentazione degli interventi a favore dei *care leavers*, secondo le linee tracciate dal legislatore nel 2017, l'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), ha disposto l'integrazione della quota del Fondo Povertà di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 147 del 2017, con la somma di 5 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2021-2023.

I *care leavers* sono, pertanto, ragazzi che al compimento della maggiore età vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Si tratta, nello specifico, di provvedimento del Tribunale per i minorenni, con il quale si è provveduto, durante la minore età al collocamento in comunità residenziali o in affido eterofamiliare.

Per questi soggetti è prevista la possibilità di inserimento in un progetto sperimentale individualizzato di attivazione e di inclusione sociale e/o lavorativa, finanziato a valere sulle risorse del Fondo Povertà e finalizzato al raggiungimento dell'autonomia da parte dei medesimi.

I beneficiari del progetto possono essere sia interessati da un provvedimento di prosieguo amministrativo decretato dal Tribunale per i minorenni ex art. 25 di cui al R.D. 1404/1934 come modificato dalla legge 25 luglio 1956, n. 888, sia non destinatari di tale provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

Il percorso sperimentale prevede che il *care leaver* venga seguito dai servizi e da un tutor per l'autonomia attraverso la predisposizione di un progetto individualizzato di accompagnamento per l'autonomia con l'eventuale attivazione di una Borsa per l'autonomia (di ammontare variabile a seconda che ricorrano i requisiti ISEE previsti e che il beneficiario abbia un provvedimento di prosieguo amministrativo).

Il progetto individualizzato per l'autonomia è volto a permettere ai giovani fuori famiglia di completare il percorso di crescita verso l'autonomia garantendo la continuità dell'accompagnamento nei confronti degli interessati, sino al compimento del ventunesimo anno d'età e di prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale.

A questo fine, vengono promosse sperimentazioni di progetti integrati di accompagnamento all'autonomia di ragazze e ragazzi in uscita dall'accoglienza attraverso misure di supporto alla loro quotidianità e alle scelte verso il completamento degli studi secondari superiori ovvero la formazione universitaria, la formazione professionale o l'accesso al mercato del lavoro.

La menzionata sperimentazione, peraltro, va inquadrata nell'ambito di un sistema di risorse presenti a livello nazionale e locale che possono essere impiegate a favore dei *care leaver* e, fra queste, in primis, i dispositivi del Reddito di cittadinanza, di Garanzia Giovani e del Diritto allo studio.

Per consentire, in particolare, l'accesso alle misure del Rdc e del diritto allo studio, si evidenzia che, con Decreto n. 347 del 4 ottobre 2019 della D.G. per la lotta alla povertà e la programmazione sociale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concentro con il Dipartimento delle finanze

Comune di Lesina - prot. arrivo n. 0019392 del 27-10-2026 - Categ. 7 - Classe 15

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale

Divisione V
Via Fornovo 8 - 00192 Roma
Tel. 06/46834326/4338

dginclusione.divisione5@pec.lavoro.gov.it
dginclusioneDiv5@lavoro.gov.it
www.lavoro.gov.it

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

del Ministero dell'economia e delle finanze, è stato approvato il modello tipo della DSU ed è stata prevista, al punto 1.1.10 delle istruzioni, la particolarità dei neomaggiorenni in uscita dalla convivenza anagrafica o affidamento temporaneo. Nello specifico si prevede che "*Ai neo maggiorenni che al compimento della maggiore età vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento di tutela dell'Autorità Giudiziaria, per essere stati collocati in struttura residenziale per minorenni ovvero in affidamento etero familiare, si applica quanto previsto per i figli maggiorenni non conviventi, fatta salva la possibilità di costituire un nucleo a sé, qualora il ragazzo/ragazza ritenga il rientro in famiglia non compatibile con il suo percorso di vita. A tal fine è sufficiente il provvedimento di allontanamento adottato dall'Autorità competente durante la minore età e non risulta necessaria altra documentazione attestante l'estraneità in termini di rapporti affettivi e/o economici. Resta fermo che il maggiorenne non coniugato in convivenza anagrafica fa nucleo familiare a sé*".

Condizioni e modalità di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 8 della legge 68 del 1999

Tenuto conto del contesto di riferimento innanzi descritto, con riguardo al diritto al collocamento al lavoro dei *care leavers*, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 68 del 1999, occorre rilevare, in via preliminare, che la nuova disposizione normativa non vincola la fruizione del beneficio alla partecipazione al progetto sperimentale e nemmeno richiede la sussistenza di un provvedimento di prosieguo amministrativo.

Presupposto, invece, necessario, ai fini del diritto al collocamento obbligatorio, è il requisito dell'iscrizione nell'apposito elenco, che richiede il possesso dello stato di disoccupazione (così come definito in base al combinato disposto dell'articolo 4, comma 15-quater del decreto-legge n. 4/2019 e dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 150/2015) e quindi aver rilasciato la Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID).

In particolare, alla luce del combinato disposto dell'articolo 8, comma 1, della legge n. 68 del 1999 e dell'articolo 1, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 333 del 2000, i soggetti appartenenti alle categorie protette possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio se in stato di disoccupazione ed in età lavorativa (fatta eccezione per i soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407 e di quelli ad essi equiparati, per i quali invece non è richiesto il possesso dello stato di disoccupazione).

Per quanto riguarda questa nuova categoria di beneficiari, atteso il tenore letterale dell'art. 67-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020, l'iscrizione sarà consentita a partire dal compimento del 18° anno di età, laddove sussistano le condizioni stabilite dalla legge ovvero che il beneficiario sia diventato maggiorenne fuori dalla famiglia di origine per effetto di un provvedimento di tutela dell'autorità giudiziaria, indipendentemente dalla circostanza che la maggiore età sia stata conseguita antecedentemente o successivamente alla data di entrata in vigore della norma medesima e sempre

Comune di Lesina - prot. arrivo n. 0019392 del 27-10-2026 - Categ. 7 - Classe 15

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale

Divisione V
Via Fornovo 8 - 00192 Roma
Tel. 06/46834326/4338

dginclusione.divisione5@pec.lavoro.gov.it
dginclusioneDiv5@lavoro.gov.it
www.lavoro.gov.it

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

che l'interessato versi in stato di disoccupazione.

L'iscrizione sarà possibile sia nel caso che il provvedimento del giudice (Tribunale dei minori) disponga il prosieguo amministrativo sia nel caso contrario, in cui tale prosieguo amministrativo non sia disposto.

Considerato che la condizione del *care leaver* si concretizza in un disagio sociale temporaneo di persona che non ha alle spalle una famiglia che possa sostenerla nell'inserimento lavorativo e sociale, una condizione quindi che si manifesta nel momento di passaggio dalla minore età all'età adulta, ne consegue che il diritto all'iscrizione negli elenchi di cui alla legge n. 68 del 1999 dovrà essere esercitato dall'interessato entro l'arco temporale che va dal 18° anno di età e fino al compimento del 21° anno d'età (limite già previsto dal nostro ordinamento per la fruizione, da parte di tale categoria, di altri benefici di legge).

Resta fermo che, laddove soggetto abbia effettuato l'iscrizione nel suddetto termine, la medesima potrà essere conservata fino al momento della perdita dello stato di disoccupazione.

Per quanto riguarda le modalità assunzionali, trova applicazione la disciplina generale prevista per gli altri soggetti appartenenti alle categorie protette. Al riguardo, l'articolo 18, comma 2, della legge n. 68 stabilisce che le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.

In particolare, le assunzioni dei predetti soggetti presso i datori di lavoro pubblici sono effettuate mediante richiesta di avviamento ai centri per l'impiego, per le qualifiche e i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, ovvero, attraverso la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 11, anche per le qualifiche e i profili per i quali è richiesto un requisito superiore alla scuola dell'obbligo (in tal senso l'articolo 3, comma 9, lett. c, della legge 19 giugno 2019, n. 56). È altresì possibile il reclutamento mediante riserva nei concorsi pubblici (come chiarito anche dalla Direttiva n. 1/2019, paragrafo 5.4, del Ministro per la pubblica amministrazione).

Relativamente, invece, alle modalità con cui effettuare l'iscrizione, si precisa che lo *status* di *care leaver*, a norma degli articoli 40 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, potrà essere attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ferma restando il potere del servizio per il collocamento mirato di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.

Ciò in quanto tutti gli stati, le qualità e i fatti personali di cui l'interessato ha diretta conoscenza, che non sono assoggettabili ad autocertificazione, possono essere comprovati attraverso la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, salvo alcune eccezioni previste dalla legge. Peraltro, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 15 della legge n. 183/2011, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e con i Gestori di Pubblici Servizi, l'autocertificazione diventa a tutti gli effetti un obbligo e non una mera facoltà discrezionale per cui "*i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalla dichiarazione di cui agli artt. 46 e 47*" (*ex* art. 40 del citato D.P.R. n. 445).

Comune di Lesina - prot. arrivo n. 0019392 del 27-10-2026 - Categ. 7 - Classe 15

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale

Divisione V
Via Fornovo 8 - 00192 Roma
Tel. 06/46834326/4338

dginclusione.divisione5@pec.lavoro.gov.it
dginclusioneDiv5@lavoro.gov.it
www.lavoro.gov.it

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Alla luce del disposto di cui all'articolo 48 del D.P.R. n. 445 del 2000, che prescrive alle singole amministrazioni di predisporre "*i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare*" e di inserire la relativa formula nei moduli per le istanze, in combinato disposto con l'articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (cd. "Decreto Trasparenza"), che impone alle amministrazioni di pubblicare sui loro siti istituzionali, "*per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni*", sarà onere del servizio per il collocamento mirato provvedere a tale incombenza.

Il Direttore Generale
Angelo Marano

Firmato digitalmente da
MARANO ANGELO FABIO
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

Comune di Lesina - prot. arrivo n. 0019392 del 27-10-2026 - Categ. 7 - Classe 15

Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale

Divisione V
Via Fornovo 8 - 00192 Roma
Tel. 06/46834326/4338

dginclusione.divisione5@pec.lavoro.gov.it
dginclusioneDiv5@lavoro.gov.it
www.lavoro.gov.it